

obblighi internazionali (art. 11 bis comma 5 della legge di contabilità) contenute nella legge 246 del 27 dicembre.

A parte gli oneri connessi a leggi di ratifica di trattati o comunque derivanti – come quelli da ultimo citati – da obblighi internazionali, tutti gli altri sono contenuti in tre leggi di conversione di decreti-legge: si rafforza così ulteriormente la tendenza – sui cui effetti negativi sulla legislazione di spesa la Corte ha già richiamato l'attenzione – a concentrare la parte più significativa della legislazione stessa in provvedimenti di urgenza.

Questa tipologia normativa determina infatti i maggiori elementi di criticità nella legislazione di spesa, specie per l'abituale inserimento nel corso del procedimento di conversione di disposizioni di spesa ulteriori o sostitutive di quelle previste nel testo originario: a parte i casi – meno frequenti – di totale mancanza della relazione tecnica, spesso gli emendamenti sono supportati da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi impossibili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare determinati dalla necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché, ancor più, dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia.

La quasi totalità degli oneri afferenti al periodo in esame sono contenuti nella legge 222 del 29 novembre, di conversione del decreto-legge 159 del 1° ottobre: come già indicato, essa reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari in tale esercizio a 8.407 milioni e nei due esercizi successivi rispettivamente a circa 9 e circa 17.

La relazione tecnica è corredata di un prospetto riepilogativo di oneri e coperture. I numerosi emendamenti al testo originario introdotti nel procedimento di conversione – di rilievo finanziario relativamente modesto, almeno in relazione al complesso delle autorizzazioni di spesa – sono soltanto in parte provvisti di relazioni tecniche; inoltre, solo per parte di essi è prevista una specifica copertura, mentre altri oneri vanno a confluire nella copertura finanziaria generale dell'intero provvedimento contenuta nell'art. 47.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, gli stanziamenti principali costituiscono dei limiti di spesa. Tuttavia la voce di spesa di maggior rilievo relativa alla misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (art. 44), ai cui fini viene istituito un fondo, per l'anno 2007, con una dotazione di 1.900 milioni, non è supportata in sede di relazione tecnica da indicazioni sul numero dei soggetti beneficiari. Considerato che la norma individua sia la platea dei beneficiari stessi (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero), sia l'esatta misura delle detrazioni

fiscali spettanti, non vi è dubbio che essa attribuisca dei diritti soggettivi il cui soddisfacimento non sembra poter essere limitato dalle risorse del fondo.

Non è possibile di conseguenza fornire valutazioni sulla congruità dello stanziamento di 1.900 milioni di euro contenuti nella legge.

Per quanto riguarda la copertura del provvedimento, essa è affidata – per l'anno 2007 – quanto a 5.978 milioni alle maggiori entrate tributarie nette ulteriori rispetto a quelle incluse nell'assestamento e già utilizzate a copertura del decreto-legge 81 del 2 luglio convertito dalla legge 127 del 3 agosto, quanto a 1.320 milioni alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento del bilancio delle comunità europee e quanto a 1.100 milioni alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Viene inoltre utilizzato per 10 milioni il Fondo speciale di parte corrente e per 56 milioni il Fondo di riserva per le spese impreviste.

Gli oneri relativi al 2008 e il 2009 sono coperti in parte (rispettivamente per 3,6 e 5,6 milioni) a carico del fondo speciale di parte corrente ed in parte (rispettivamente per 5,4 e 11,3 milioni) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Sia nel testo originario, sia in quello definitivo risultante dalle modifiche operate in sede di conversione, si rileva una discrasia tra il totale degli importi utilizzati a copertura (8.464 milioni di euro) e quello indicato nel medesimo art. 47 quale somma degli oneri netti derivanti dal provvedimento, determinati per il 2007 in 8.407 milioni di euro.

L'utilizzazione di maggiori entrate formatesi in corso d'esercizio, seppure, come nel caso di specie e a differenza del precedente caso analogo (decreto legge 81), in epoca non lontana dalla sua chiusura, quando cioè le stime sugli andamenti degli aggregati di bilancio tendono a stabilizzarsi, non appare comunque rispondente a criteri di buona pratica di bilancio.

Le maggiori entrate stesse, necessariamente quantificate a livello comunque presuntivo – e senza neppure far cenno al contemporaneo andamento delle entrate extratributarie – sono destinate alla copertura di nuove spese certe. Ciò, indipendentemente da altri aspetti, tra cui, come già rilevato in occasione dell'esame della legge di conversione del decreto-legge 81, l'opportunità di avvalersi del ciclo economico favorevole per il percorso di riduzione del debito, potrebbe pregiudicare, insieme ad un andamento della spesa anch'esso non esattamente prevedibile, lo stesso rispetto del saldo netto da finanziare originariamente previsto.

Pur considerato che, a differenza del decreto legge 81, gli effetti prodotti dalla legge in esame sugli esercizi successivi al 2007 sono minimi e comunque coperti con riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, resta il fatto che la forma di copertura adottata è al di fuori delle regole previste dalla legge di contabilità: si ricorda a tale proposito che una modalità per certi versi analoga, ma anzi meno suscettibile di scostamenti a consuntivo, quale l'utilizzazione di

disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio su determinati capitoli di spesa, originariamente contenuta nella legge di contabilità, è stata successivamente soppressa proprio nello spirito di un maggior rigore delle norme di copertura (art. 11-ter comma 1 lett. c abrogato dall'art. 1 bis della legge 425/96, di conversione del DL 323/96).

La riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento del bilancio delle comunità europee pone anch'essa alcuni problemi.

Quanto infatti ai 1.300 milioni di euro già utilizzati dal decreto-legge, si tratta di una riduzione sia di competenza che di cassa, operata dalla legge di assestamento, dell'originario stanziamento relativo alle risorse proprie dell'Unione europea, riduzione che sarebbe dovuta alla rideterminazione del contributo comunitario 2007 richiesto dalla Commissione dell'Unione.

L'utilizzazione di tali risorse non sembra pertanto avere il carattere di una riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa, quanto quello della utilizzazione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio su determinati capitoli di spesa, ora non più consentita dalla legge di contabilità per effetto della citata legge 425/96.

L'operazione appare in sostanza analoga a quella condotta sul versante dell'entrata con l'utilizzazione delle maggiori entrate formatesi in corso d'esercizio. In entrambi i casi si utilizzano infatti le maggiori risorse derivanti da c.d. "errori di previsione positivi", che non a caso sono stati esclusi quali modalità di copertura di nuove spese da parte delle norme di contabilità, in quanto, come rilevato dal Servizio del bilancio del Senato, in un'ottica di tutela del saldo prestabilito e di garanzia dell'equilibrio della finanza pubblica gli errori di previsione positivi sono destinati a compensare quelli negativi.

Per effetto di emendamenti apportati nel corso del procedimento di conversione, la quota di oneri coperta con la modalità in questione è stata aumentata da 1.300 a 1.320 milioni di euro. L'ulteriore riduzione di 20 milioni dello stanziamento relativo alle risorse proprie UE per il 2007 è però estraneo alla ridefinizione delle risorse stesse operata con la legge di assestamento ed appare come una vera e propria riduzione di precedente autorizzazione di spesa. Si tratta tuttavia di una autorizzazione di spesa di natura specifica, derivante da determinazione quantitative assunte in sede comunitaria, non suscettibili di autonome determinazioni adottate con norme nazionali.

Infine, anche qui per effetto di emendamenti apportati nel corso del procedimento di conversione, una quota di oneri pari a 56 milioni di euro viene coperta attraverso l'utilizzazione del Fondo spese impreviste di cui dall'art. 9 della legge di contabilità.

Al riguardo, si osserva che la funzione del Fondo, così come regolato dalla norma sopra indicata, è quella di consentire l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese indicate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia in caso di

imprevedibili esigenze a fronte delle quali si riveli insufficiente la provvista dei mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie; non a caso, l'adozione della procedura in argomento è attribuita alla competenza del Governo e si colloca pertanto al di fuori del sistema di copertura delle leggi di spesa.

Le leggi di ratifica di trattati e quelle conseguenti ad obblighi internazionali non presentano particolari aspetti problematici né sotto il profilo della quantificazione degli oneri né sotto quello delle modalità di copertura, per la quale si è fatto esclusivo ricorso agli appositi accantonamenti contenuti nei fondi speciali. Inoltre, nei rari casi in cui gli stanziamenti hanno carattere valutativo e non di limite massimo di spesa sia in relazione alla tipologia dell'intervento, sia in relazione a rischi di cambio, si è correttamente fatto ricorso alla consueta clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio dell'attuazione della norma al fine dell'eventuale applicazione dell'art. 11 *ter* comma 7 della legge di contabilità ed inoltre – trattandosi di spese obbligatorie – trasmette alle Camere corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti di prelievo di fondi dal fondo spese obbligatorie e d'ordine (art. 7 secondo comma, n. 2 della legge di contabilità).

Qualche perplessità desta invece la ratifica della Convenzione relativa al traforo stradale del Monte Bianco (legge 166 del 27 settembre), per la quale non è previsto alcun onere. Sono infatti possibili effetti indiretti per eventuali situazioni di squilibrio finanziario delle società a partecipazione statale titolari della concessione e della gestione dell'infrastruttura. Nonostante il prolungamento del periodo di concessione dal 2035 al 2050 e l'aumento delle tariffe già disposti per compensare gli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale europea, potrebbero determinarsi ulteriori oneri la cui compensazione con ulteriori aumenti tariffari potrebbe determinare effetti negativi sui volumi di traffico.

Una modalità di copertura non in armonia con il sistema è infine contenuta nella legge 176 del 25 ottobre, di conversione del decreto legge 147/07. Qui infatti, i fondi utilizzati a copertura degli interventi di cui all'art. 1 comma 7 (realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia) sono stati resi disponibili per effetto della sentenza 320/2004 della Corte costituzionale, in base alla quale l'originario impegno assunto sui fondi stessi è venuto meno.

A rigore, pertanto, la caducazione dell'impegno avrebbe dovuto avere come conseguenza l'invio in economia delle relative somme e non il loro mantenimento in bilancio quali residui.

La normativa del periodo in esame comprende un'unica legge di delega (n. 165 del 27 settembre in materia di riordino degli enti di ricerca), la cui relazione illustrativa ne afferma la mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In realtà, poiché trattasi di un riordino generale della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca – e perciò dell'intera struttura amministrativa del settore –, sarebbe stata opportuna la previsione di una relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti e della trasmissione di questi ultimi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

I decreti legislativi

75.

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente 39, di cui soltanto 3 attuativi di leggi di delega e 36 attuativi di direttive comunitarie.

Decreti attuativi di leggi di delega

1) *Il decreto 169 del 12 settembre 2007*, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 80/2005, contiene disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, totalmente prive di riflessi finanziari per i bilanci pubblici.

2) *Il decreto 178 dell'8 ottobre 2007*, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 262/2005, provvede all'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un fondo di garanzia destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati a risparmiatori ed investitori dalla violazione delle norme recanti la disciplina degli intermediari.

Il Fondo è finanziato esclusivamente con parte degli importi delle sanzioni pecuniarie erogate per la violazione delle norme sopra indicate: recependo una condizione posta al riguardo dalla Commissione bilancio Camera, il decreto – oltre a disporre che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – stabilisce espressamente che gli indennizzi possano essere effettuati soltanto nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Per quanto riguarda la copertura delle spese di amministrazione, esse sono poste a carico della CONSOB, che dovrà farvi fronte non soltanto con gli importi posti a carico degli utenti, ma anche a carico del proprio bilancio: in tal modo, gli oneri stessi potranno essere fronteggiati a valere sulle fonti di autofinanziamento previste a legislazione vigente.

3) *Il decreto 221 del 23 ottobre 2007*, emanato a norma dell'art. 7 della legge 229/2003, contiene disposizioni correttive ed integrative del Codice del consumo.

Il decreto – che peraltro non appare comportare effetti finanziari di sorta – contiene una clausola di invarianza degli oneri formulata in termini specifici, con riferimento cioè all'obbligo di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Decreti attuativi di direttive comunitarie

Si tratta, come già indicato, di 36 decreti, quattro dei quali (*178 del 27 agosto e 226, 229 e 234, tutti del 18 novembre*) presentano un contenuto normativo totalmente privo di riflessi finanziari. Altri due decreti (*164 del 17 settembre* in tema di mercati degli strumenti finanziari e *195 del 6 novembre* concernente l'armonizzazione delle informazioni su emittenti di valori mobiliari) comportano alcuni adempimenti a carico della CONSOB che appaiono comunque di modesto rilievo e che, nonostante l'assenza di una clausola di neutralità finanziaria, possono perciò rientrare nei normali compiti della Commissione; eventuali maggiori oneri potrebbero comunque essere fronteggiati mediante le fonti di autofinanziamento della Commissione stessa prevista a legislazione vigente. Il decreto *199 del 6 novembre*, infine, che apporta modificazioni al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, non comporta oneri di carattere amministrativo, ma potrebbe determinare in futuro effetti in termini di gettito allo stato imprevedibili per la mancanza di situazioni concrete riferibili a tali operazioni.

Nell'ambito dei 29 decreti restanti, un primo gruppo contiene una clausola di invarianza finanziaria formulata in termini generici, senza cioè riferimento a misure compensative o all'utilizzazione di specifiche risorse disponibili a legislazione vigente.

Un secondo gruppo, più numeroso, contiene una o più clausole di invarianza formulate in termini specifici, con riferimento cioè all'obbligo di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Un terzo gruppo, infine, prevede disposizioni produttive di oneri, espressamente quantificati, per i quali viene indicata la modalità di copertura.

Per quanto riguarda i decreti del primo gruppo, il *143 del 24 luglio* (codice comunitario dei medicinali veterinari), il *145 del 2 agosto* (pubblicità ingannevole), il *146 del 2 agosto* (pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori), il *150 del 2 agosto* (sorveglianza sulle sementi prodotte in Paesi terzi) e il *198 del 6 novembre* (modifiche dell'assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli) comportano per la loro attuazione alcune attività della P.A., che nel complesso appaiono comunque rientrare nei compiti già attribuiti agli organismi competenti, cui non apportano significative modifiche. L'unica eccezione, peraltro di modesto rilievo, è costituita dal decreto *152 del 3 agosto* in tema di qualità dell'aria ambiente, in cui sarebbe stata opportuna l'apposizione della clausola di invarianza in termini specifici, attesa la previsione di numerosi adempimenti di carattere tecnico-amministrativo a carico in particolare di regioni e province autonome.

Anche i decreti del secondo gruppo non presentano nel loro complesso significativi profili di carattere finanziario: si tratta infatti in massima parte di attività amministrative quali esame di requisiti, trattamento di dati, vigilanza e controllo, irrogazione di sanzioni e similari. Prescindendo dai casi in cui taluni oneri sono posti a carico di soggetti privati anche mediante la previsione di tariffe e pur tenendo conto dell'aumento – talvolta di un certo rilievo – del numero e della complessità delle operazioni da effettuare, si può ritenere che le nuove funzioni attribuite possano in linea generale rientrare nella normale attività degli uffici esistenti senza richiedere pertanto ulteriori provviste di personale e di mezzi.

La situazione ora descritta riguarda i seguenti decreti:

- n. 144 del 2 agosto (obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati delle persone trasportate);
- n. 151 del 25 luglio (protezione degli animali durante il trasporto);
- n. 154 del 10 agosto (condizioni di ammissione di cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, ecc.);
- n. 172 del 4 ottobre (assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani);
- n. 191 del 6 novembre (norme relative ad operazioni su tessuti e cellule umani);
- n. 192 del 6 novembre (sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi);
- n. 193 del 6 novembre (sicurezza alimentare);
- n. 194 del 6 novembre (compatibilità elettromagnetica);
- n. 196 del 6 novembre (parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso a beni e servizi e loro fornitura);
- n. 197 del 6 novembre (requisiti assicurativi applicabili ai settori aerei e agli esercenti di aeromobili);
- n. 200 del 6 novembre (sperimentazione di medicinali ad uso umano);
- n. 201 del 6 novembre (progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia);
- n. 202 del 6 novembre (controllo dell'inquinamento provocato dalle navi);
- n. 203 del 6 novembre (miglioramento della sicurezza nei porti);
- n. 205 del 6 novembre (tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo);
- n. 206 del 6 novembre (riconoscimento delle qualifiche professionali);
- n. 231 del 21 novembre (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio);
- n. 232 del 9 novembre (divieto di utilizzazione di talune sostanze nelle produzioni animali).

Una particolare notazione va infine riservata, nell'ambito dei provvedimenti dichiarati finanziariamente neutri, al decreto 163 del 10 agosto, relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, che dispone, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di una nuova direzione generale. A seguito della presentazione di chiarimenti da

parte del Governo la Commissione bilancio Camera ha espresso un articolato parere, interamente recepito in sede di formulazione definitiva del provvedimento, finalizzato a garantire, attraverso la contestuale soppressione di altre posizioni dirigenziale, l'effettiva neutralità finanziaria della nuova struttura. E' stato inoltre opportunamente previsto – e tale previsione dovrebbe costituire un importante precedente per futuri casi analoghi – che gli schemi dei regolamenti ministeriali di esecuzione siano corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti e che siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

I decreti che contengono disposizioni dichiaratamente onerose sono soltanto quattro, ed in particolare:

1) Il decreto *162 del 10 agosto*, relativo alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, costituisce tra l'altro l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per il cui funzionamento è prevista l'istituzione di un apposito fondo alimentato dalla somma di 11,9 milioni di euro annui coperta con riduzione dei trasferimenti destinati al gruppo FS e dall'incremento dell'1% dei canoni che le imprese ferroviarie corrispondono al gestore nazionale, stimato in 7,6 milioni annui.

Per quanto riguarda la dotazione di personale, il Governo ha assicurato che il reclutamento avverrà presso il Ministero delle infrastrutture, RFI S.p.a. ed anche presso i sistemi ferroviari regionali, escludendo espressamente che per il funzionamento a regime dell'Agenzia si proceda all'assunzione di nuovo personale. Si osserva peraltro che tale esclusione non è stata fatta oggetto di specifica norma nel testo legislativo.

In merito alle modalità di copertura, si rileva poi che gli oneri – di carattere rigido, essendo destinati a spese di personale – non sembra possano essere limitati entro un tetto di spesa e che pertanto il testo legislativo avrebbe dovuto essere corredato da apposita clausola di salvaguardia.

Va infine tenuto presente che l'aumento dei canoni d'accesso alle rete ferroviaria può determinare conseguenze indirette sulla finanza pubblica per la presenza di imprese ferroviarie di derivazione pubblica.

2) Gli oneri recati dai decreti 204 (collaborazione giudiziaria tra Stati in materia di indennizzo alle vittime di reato), 207 (rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e 208 (sistema di qualità per i servizi trasfusionali), tutti del *9 novembre*, sono coperti a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A seguito di interventi delle Commissioni bilancio, la formulazione delle clausole di copertura è stata resa più corretta, ma continuano a mancare, nelle relazioni tecniche, le necessarie indicazioni circa

l'effettiva disponibilità delle somme utilizzate e circa la mancanza di pregiudizio per eventuali interventi già previsti a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

TAVOLE ALLEGATE

PAGINA BIANCA

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2007**

| N. | LEGGE n. a) | DATA | G.U. n. | DATA | CONV. D.L. n. | SCHEDA COPERTURA b) | INIZIATIVA |
|----|----------------|----------|----------|----------|---------------|---------------------------|------------|
| 1 | 160 | 02/10/07 | 230 | 03/10/07 | 117/07 | 1 | Gov. |
| 2 | 165 | 27/09/07 | 236 | 10/10/07 | | | Gov. |
| 3 | 166 | 27/09/07 | 237 | 11/10/07 | | | Gov. |
| 4 | 167 | 27/09/07 | 238 | 12/10/07 | | 2 | Gov. |
| 5 | 176 | 25/10/07 | 250 | 26/10/07 | 147/07 | 3-6 | Gov. |
| 6 | 183 | 04/10/07 | 256 S.O. | 03/11/07 | | 7 | Gov. |
| 7 | 184 | 04/10/07 | 256 S.O. | 03/11/07 | | 8 | Gov. |
| 8 | 188 | 17/10/07 | 260 | 08/11/07 | | | Parl. |
| 9 | 189 | 17/10/07 | 260 | 08/11/07 | | | Gov. |
| 10 | 190 | 25/10/07 | 261 | 09/11/07 | | | Gov. |
| 11 | 209 | 25/10/07 | 262 | 10/11/07 | | | Gov. |
| 12 | 210 | 25/10/07 | 263 | 12/11/07 | | | Gov. |
| 13 | 211 | 06/11/07 | 264 | 13/11/07 | | | Gov. |
| 14 | 212 | 25/10/07 | 265 | 14/11/07 | | 9 | Gov. |
| 15 | 215 | 09/11/07 | 268 S.O. | 17/11/07 | | 10 | Gov. |
| 16 | 216 | 06/11/07 | 269 | 19/11/07 | | | Parl. |
| 17 | 222 | 29/11/07 | 279 S.O. | 30/11/07 | 159/07 | 11-31 | Gov. |
| 18 | 224 | 29/11/07 | 281 S.O. | 03/12/07 | | | Gov. |
| 19 | 230 | 26/11/07 | 290 S.O. | 14/12/07 | | 32 | Gov. |
| 20 | 243 | 19/12/07 | 299 | 19/12/07 | 180/07 | | Gov. |
| 21 | 244 | 24/12/07 | 300 S.O. | 28/12/07 | | | Gov. |
| 22 | 245 | 24/12/07 | 300 S.O. | 28/12/07 | | | Gov. |
| 23 | 246 | 27/12/07 | 300 | 28/12/07 | | 33-40 | Gov. |
| 24 | 247 | 24/12/07 | 301 | 29/12/07 | | | Gov. |

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l' indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007**

| legge | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Oneri pluriennali | Oneri permanenti (a regime) |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 160 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| 167 | | 148.600 | 142.455 | 148.600 | | 148.600 |
| 176 | | 148.283.656 | 243.000.000 | 243.000.000 | | 243.000.000 |
| 183 | | 353.995 | 353.995 | 372.985 | | 372.985 |
| 184 | | 6.850 | 6.850 | 6.850 | | 6.850 |
| 212 | | 26.275 | 26.275 | 26.275 | | 26.275 |
| 215 | | | 100.000.000 | 100.000.000 | * | |
| 222 | | 8.683.200.000 | 62.920.000 | 64.400.000 | | 33.900.000 |
| 230 | | 5.755 | | 5.755 | | ** 5.755 |
| 246 | 125.059.000 | 159.458.000 | 149.481.925 | 17.383.287 | | 13.560.000 |
| | | | | | | |
| Totale | 125.059.000 | 8.991.983.131 | 556.431.500 | 425.843.752 | | 291.020.465 |

* A partire dal 2010, lo stanziamento è quantificato, ai sensi dell'art. 11 c. 3 lett. d) della lg. n. 468/78, nella tab. C allegata alla finanziaria annuale.

** Onere ad anni alterni

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA SETTEMBRE-DICEMBRE 2007

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTALE | % |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| FONDI SPECIALI: | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | | 40.811.475 | 18.131.500 | 23.543.752 | 82.486.727 | |
| C/ CAPITALE | 125.059.000 | 150.388.000 | 135.500.000 | | 285.888.000 | |
| TOTALE FONDI SPECIALI | 125.059.000 | 191.199.475 | 153.631.500 | 23.543.752 | 368.374.727 | 3,69 |
| RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA | | 2.679.000.000 | 244.500.000 | 244.000.000 | 3.167.500.000 | 31,76 |
| NUOVE O MAGGIORI ENTRATE | | 5.978.000.000 | 28.300.000 | 28.300.000 | 6.034.600.000 | 60,50 |
| ALTRE FORME DI COPERTURA | | 143.783.656 | 130.000.000 | 130.000.000 | 403.783.656 | 4,05 |
| TOTALE | 125.059.000 | 8.991.983.131 | 556.431.500 | 425.843.752 | 9.974.258.383 | 100,00 |

Tavola 4

**TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2007**

| legge | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | corrente | capitale | corrente | capitale | corrente | capitale | corrente | capitale |
| 160 | | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| 167 | | | 148.600 | | 142.455 | | 148.600 | |
| 176 | | | 148.283.656 | | 243.000.000 | | 243.000.000 | |
| 183 | | | 353.995 | | 353.995 | | 372.985 | |
| 184 | | | 6.850 | | 6.850 | | 6.850 | |
| 212 | | | 26.275 | | 26.275 | | 26.275 | |
| 215 | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 222 | | | * | | * | | * | |
| 230 | | | 5.755 | | | | 5.755 | |
| 246 | | 125.059.000 | 9.070.000 | 150.388.000 | 13.981.925 | 135.500.000 | 17.383.287 | |
| TOT. | | 125.059.000 | 158.395.131 | 150.388.000 | 358.011.500 | 135.500.000 | 361.443.752 | |

* La legge n. 222 prevede sia spese correnti sia spese in conto capitale, senza però consentire una netta separazione delle due tipologie.